



Città di Monopoli

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
(Legge 147/2013)**

(deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/07/2014)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 19/12/2016

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Specificazione delle definizioni normative	3
Art. 3 - Presupposto impositivo	3
Art. 4 - Soggetti passivi.....	3
Art. 5 - Specificazioni relative alla base imponibile.....	3
Art. 6 - Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote.....	4
Art. 7 - Dichiarazione	4
Art. 8 - Liquidazione e riscossione	4
Art. 9 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi	4
Art. 10 - Funzionario responsabile.....	5
Art. 11 - Disposizioni finali e rinvio a norme.....	5

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Monopoli della disciplina relativa all'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

Art. 2 - Specificazione delle definizioni normative

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:
 - a. possesso, la titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione (ivi compreso quello derivante da assegnazione dal giudice della separazione), superficie, enfiteusi sull'immobile;
 - b. detenzione, l'utilizzo dell'immobile a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. **Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9¹.**
2. Il possesso o la detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell'IMU.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. È soggetto passivo dell'imposta sia il possessore che il detentore a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori. Il vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori rileva ai soli fini dell'obbligazione di pagamento ma non incide sulla determinazione del tributo che è determinato applicando a ciascuna quota di possesso l'aliquota e l'eventuale detrazione relative alla condizione soggettiva di ciascun coobbligato.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Il detentore versa la TASI nella misura del trenta per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del possessore il quale corrisponde la restante parte.
3. Qualora l'ufficio non sia a conoscenza del soggetto o dei soggetti detentori, tale qualità si presume, salvo prova contraria, in capo a ciascun possessore.

Art. 5 - Specificazioni relative alla base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU ivi compresa la riduzione al 50 % del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico e la non considerabilità quale area edificabile dei terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

¹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

Art. 6 - Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: la gestione e manutenzione del patrimonio; la pubblica sicurezza e protezione civile; i servizi cimiteriali; i servizi di viabilità e manutenzione dell'illuminazione pubblica; i servizi di manutenzione del verde pubblico; i servizi socio-assistenziali; servizi sportivi e culturali.
2. Con deliberazione avente valore regolamentare il Consiglio comunale determina ciascun anno i servizi indivisibili ed i relativi costi di gestione alla cui copertura il tributo è diretto, fissandone in conformità con essi le aliquote e le detrazioni eventualmente previste.
3. Le aliquote e le detrazioni eventualmente previste, come determinate ai sensi del comma precedente, non coprono necessariamente in misura integrale i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Eventuali entrate TASI superiori ai costi dei servizi indivisibili come individuati con la deliberazione di cui al comma 2, non determinano alcun diritto al rimborso.

Art. 7 - Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.
2. Gli obblighi dichiarativi del detentore non possessore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina TARI.
3. Gli obblighi dichiarativi del possessore-detentore si intendono assolti con l'adempimento di entrambi gli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU e da quella TARI.

Art. 8 - Liquidazione e riscossione

1. È facoltà del Comune procedere alla liquidazione d'ufficio della TASI inviando ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora non si provveda in tal senso, il contribuente resta comunque tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.
2. La riscossione del tributo avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 9 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della Legge 296 del 2006.

4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di dati e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.

8. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 10 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 11 - Disposizioni finali e rinvio a norme

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.